



COMUNE DI APRILIA

(Provincia di Latina)

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 DEL 28/07/2026

OGGETTO: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES – ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES, DL 38/2026, CONVERTITO CON L. 88/2026.

L'anno duemilaventisei, addì ventotto del mese di luglio alle ore 12:10 e segg. nella residenza municipale si è riunita la Commissione Straordinaria di cui all'art. 144 del D. Lgs. N. 267/2000, nominata con D.P.R. del 23/04/2025 nelle persone di:

FILIPPI Vincenza	Presente online
CAPORALE Enza	Presente
GUIDA Rita	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Walter GAUDIO presente nella Residenza, con le funzioni di cui all'art. 97 del D. Lgs. N. 267/2000.

Constatata la partecipazione dei componenti della Commissione Straordinaria in numero legale per la validità della seduta, viene posto in trattazione l'argomento in oggetto.

OGGETTO: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES – ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10 *QUINQUIES*, DL 38/2026, CONVERTITO CON L. 88/2026.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Con i poteri del Consiglio Comunale

Su proposta del Dirigente Competente;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2025, acquisito al protocollo generale dell'Ente nr. 53614 in data 13.05.2025, e pubblicato in data 23 maggio 2025 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 118, serie generale, con il quale è stato sciolto il Consiglio Comunale di Aprilia ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. 267/2000 e nominata la Commissione Straordinaria composta dalla D.ssa Vincenza Filippi, dalla D.ssa Enza Caporale e dalla D.ssa Rita Guida, per la gestione del medesimo Comune e fino all'insediamento degli organi ordinari; la Commissione Straordinaria esercita i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco;

VISTO il Verbale di insediamento della Commissione Straordinaria del 13.05.2025;

VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 2 del 05/06/2025, assunta con i poteri del consiglio comunale e recante ad oggetto: "organizzazione e funzionamento della Commissione Straordinaria per la gestione del Comune ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 28 luglio 1995, n. 523 – integrazioni alla deliberazione della Commissione Straordinaria, assunta con i poteri del Consiglio, n. 1 del 22.5.2025";

RICHIAMATA la disciplina per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute della Giunta e del Consiglio Comunale presiedute dalla Commissione Straordinaria approvata con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 7 del 17.06.2025;

PREMESSO CHE:

- l'articolo 10-*quiquies* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione n. 22 maggio 2026, n. 88, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;
- l'articolo 10-*quiquies*, d.l. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione *quiquies* ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che "*nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate*";
- con l'emendamento approvato dalla Commissione Finanze del Senato al ddl di conversione del decreto legge n. 63/2026, cd "dl Carburanti ter", è stata disposta la proroga al 31 luglio c.a. dei termini di adesione alla "rottamazione *quiquies*" da parte di tutti gli enti territoriali;

CONSIDERATO CHE:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'Agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- l'art. 10-*quiquies*, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati,

compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;

- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;
- a decorrere dal 15 ottobre 2026, l'Agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il debitore rende tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 ottobre 2026;
- il pagamento delle somme dovute ai fini della definizione è effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2027 ovvero in un numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari importo, con scadenza, per le prime cinque rate, al 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2027; per le rate dalla sesta alla cinquantaquattresima, le scadenze sono fissate al 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ciascun anno. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi nella misura del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° aprile 2027;
- entro il 28 febbraio 2027, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10-*quinquies* del più volte citato decreto legge n. 38 del 2026, l'Agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;
- l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

RILEVATO CHE:

- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 prevede al comma 2 che *“I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 31 luglio 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale”*;
- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione *quinquies* acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente e ciò in deroga *“all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,”* e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;
- l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'Agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso Agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 28 febbraio 2028, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie

e abbatta possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2.

- dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali sulla base dei dati resi disponibili dall'agente della riscossione risulta che i carichi iscritti ammontano complessivamente ad euro 2.236.716,23 e che l'ammontare delle maggiorazioni potenzialmente stralciabili è pari a circa 869.112,97 euro;
- nel bilancio comunale risultano iscritti residui attivi relativi ai carichi affidati all'Agente della riscossione per euro 0,00 essendo i restanti carichi già stati oggetto di stralcio dal bilancio;
- per i residui attivi relativi ai carichi affidati ad Ader risultano accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità pari ad euro 0,00;
- l'adesione al dispositivo della rottamazione da parte dei contribuenti interessati viene stimato prudenzialmente nel 50 per cento del valore dei carichi interessati;
- l'adesione del Comune alla rottamazione *quinquies* ha pertanto effetti finanziari sostenibili, in quanto la riscossione anche parziale darebbe luogo alla registrazione di maggiori entrate, compatibile con il mantenimento degli equilibri finanziari;

RITENUTO, pertanto, di deliberare ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*;

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**All. 1**), reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

VISTO,

- l'art. 42 del TUEL, approvato con d.lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

Sentito il Segretario Generale;

Con i poteri del Consiglio comunale e con votazione unanime;

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE**, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*;
2. **DI INVIARE** copia del presente atto all'Agente della riscossione entro il 31 luglio 2026;
3. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente che dovrà avvenire entro il 31 luglio 2026;
4. **DI INVIARE**, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze;
5. **DI DICHIARARE** l'immediata esecutività della presente deliberazione, in considerazione del ristretto termine previsto per l'invio all'Agente della riscossione e per la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale del Comune.



COMUNE DI APRILIA

PROVINCIA DI APRILIA

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera **21** del **28/07/2026**

Numero Proposta **21** del **14/07/2026**

Settore: **7 Settore - Polizia Locale e Protezione Civile**

Servizio:

OGGETTO

ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES – ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES, DL 38/2026, CONVERTITO CON L. 88/2026.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 14/07/2026

IL DIRIGENTE
DOTT. GIANNANTONIO MASSIMO

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 20/07/2026

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
MAZZONE COSIMO



COMUNE DI APRILIA

PROVINCIA DI LATINA

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES – ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES, DL 38/2026, CONVERTITO CON L. 88/2026.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

FILIPPI VINCENZA

CAPORALE ENZA

GUIDA RITA

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. GAUDIO WALTER

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).